

FAQ MISURA 2.48

PARAGRAFO DI RIFERIMENTO DELL'AVVISO

Punto 3: Interventi ammissibili per Gruppi e sottomisure

Punto 3.1 – Gruppo A: Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della Pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP).

lett. c): “ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;”

1. DOMANDA

La fornitura ed installazione di un impianto di videosorveglianza all'interno dell'area produttiva per permettere, nel caso di alterazioni atmosferiche, arrivo di predatori selvatici, guasti improvvisi agli impianti ecc., di intervenire agli operatori velocemente ed in sicurezza sull'impianto di acquacoltura (es. impianto molluschicoltura, pre-ingrasso ecc.) può essere finanziato nell'ambito degli interventi previsti dal punto 3.1 – lettera c?

RISPOSTA

L'impianto di videosorveglianza non rientra tra le attrezzature ammissibili per perseguire le finalità della misura.

lett.g): il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;

2. DOMANDA

Rientrano nella lett.g) del Gruppo A **i lavori di sabbiatura ovvero di spostamento di sabbia** a ricopertura di aree non produttive all'interno di impianti di molluschicoltura?

RISPOSTA

Il finanziamento di cui alla lettera g) è destinato esclusivamente alla rimozione del limo o ad interventi che ne prevengano l'accumulo.

Nel caso di rimozione del limo il materiale di dragaggio è ritenuto rifiuto ai sensi dell'art. 183 e ss. mm. del Decreto Legislativo n. 152/2006 "Testo unico in materia ambientale" e non può essere riutilizzato.

Si rappresenta altresì che non costituisce efficace metodo di prevenzione dell'accumulo del limo la mera sabbiatura del fondale; conseguentemente il dragaggio e riutilizzo di materiale sabbioso effettuato a tale scopo non rientra nella prima tipologia di intervento (non è limo) e non risulta pertanto finanziabile la seconda tipologia ai sensi del paragrafo 7.4 lettera h).

Per "limo" infatti si intende un sedimento clastico incoerente di dimensioni comprese tra quelle delle sabbie e delle argille (0,062-0,039 mm).

Punto 3.3 – Gruppo C): Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.

lett. k): aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquisite verso fonti rinnovabili di energia

3. DOMANDA

Poiché al punto 7.3 spese ammissibili al punto C nel capoverso “*per i progetti afferenti alle operazioni del Gruppo C), spese relative a...*”, non viene menzionata la **realizzazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso aziendale**, come indicato al punto 3 del bando, che invece è inserita al punto D “*progetti afferenti a tutti i Gruppi di operazioni*” in particolare al punto D.1., è da **intendersi ugualmente una operazione afferente al gruppo C, anche se non esplicitamente menzionata alla lettera C** “per i progetti afferenti alle operazioni del Gruppo C, spese relative a...”?

RISPOSTA

La lettera k) si riferisce alle operazioni relative al Gruppo C.; pertanto le spese relative alla lettera k) sono ammissibili per i progetti afferenti a tutti i gruppi, come infatti indicato al punto D.1 del par. 7.3

4. DOMANDA

È ammissibile il **rifacimento del tetto di un pontone per permettere l'installazione dell'impianto fotovoltaico** e per migliorare la sicurezza della struttura?

RISPOSTA

Si è ammissibile, purché riferito a quanto disposto al paragrafo 3.3, lettera k) “aumento dell'efficienza energetica e ... promozione della conversione ...verso fonti rinnovabili” e al paragrafo 7.3 “Spese ammissibili”, lettera D) dell'Avviso pubblico.

5. DOMANDA

Un impianto fotovoltaico (pannello solare batteria e impianto elettrico) da collocarsi su una nuova/usata imbarcazione, finalizzato alla produzione di energia per il funzionamento delle attrezzature di bordo in che Gruppo rientra?

RISPOSTA

L'impianto fotovoltaico da collocare su un'imbarcazione di V categoria sia nuova che usata (pannello solare batteria e impianto elettrico per il funzionamento di attrezzature di bordo), rientra tra gli investimenti ammissibili al Gruppo C.

Punto 4 - Area territoriale di attuazione

“Sono esclusi gli investimenti relativi agli allevamenti ittici delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola (ZVN), designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, salvo diverso motivato avviso della Commissione VIA. Il divieto è riferibile sia alla realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura sia ad interventi su impianti già esistenti, qualora prevedano ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale, tali da indurre un peggioramento dello stato ambientale complessivo delle aree.”

6. DOMANDA

Come è possibile verificare se l'investimento proposto ricade in una delle zone vulnerabili ai nitrati?

RISPOSTA

Le zone regionali vulnerabili ai nitrati, sono state individuate dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 570 dell'11/02/1997 – Piano regionale delle acque - che può essere consultata al link:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/effluenti-e-nitrati-1/le-zone-vulnerabili-ai-nitrati-zvn-in-emilia-romagna>

Tale verifica può essere altresì svolta accedendo alla propria posizione aziendale nell'“Anagrafe delle aziende agricole” al link:

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/copy_of_anagrafe-delle-aziende-agricole/anagrafe-delle-aziende-agricole

7. DOMANDA

La misura 2.48 in oggetto rientra tra quelle misure del FEAMP per le quali è stata prevista l'eliminazione del divieto di realizzare interventi in ZVN?

RISPOSTA

Le Disposizioni attuative di Misura Parte B – SPECIFICHE del 26/06/19 (ultima versione approvata dal Ministero) al paragrafo 6. “Localizzazione”, prevedono l'esclusione di investimenti relativi agli allevamenti ittici nelle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola (ZVN), ai sensi del paragrafo 4 dell'Avviso.

Punto 5 - Soggetti ammissibili a finanziamento

Le imprese ammissibili al finanziamento sono le imprese acquicole attive al momento della presentazione della domanda, che svolgono attività di acquacoltura in maniera esclusiva o prevalente.

La prevalenza ovvero l'esclusività dell'attività di acquacoltura deve risultare dalla visura camerale che dovrà essere aggiornata al momento della presentazione della domanda.

8. DOMANDA

Per la **valutazione di attività prevalente di acquacoltura** potrebbe essere sufficiente dimostrare che la componente del reddito derivante da acquacoltura è maggioritaria sul totale del reddito complessivo anche se pur avendo provveduto alla richiesta di variazione della attività prevalente presso il registro della Camera di Commercio, questa non è ancora stata annotata al momento della presentazione della richiesta di contributo FEAMP?

RISPOSTA

Ai fini dell'ammissibilità della DOMANDA, la prevalenza ovvero l'esclusività dell'attività di acquacoltura, così come disposto dal paragrafo 5 dell'Avviso pubblico, deve risultare dalla visura camerale al momento della presentazione della DOMANDA.

9. DOMANDA

Un imprenditore contemporaneamente pescatore e acquacoltore, fino al 2019 aveva attività prevalente di pesca e dal 2020 è passato ad attività prevalente acquacoltura con cambio presso la camera di commercio. Chiaramente dalle dichiarazioni IVA e dai modelli UNICO risulta il ricavo prevalente per il 2019 da attività di pesca ma dal 2020 anche a livello di bilancio **l'attività prevalente** risulterà da attività di acquacoltura?

RISPOSTA

Ai sensi di quanto disposto al paragrafo 5 dell'Avviso pubblico, le imprese sono ammissibili a finanziamento solo se al momento della presentazione della DOMANDA l'attività di acquacoltura risulti dalla visura della Camera di Commercio come esclusiva o prevalente indipendentemente dalle dichiarazioni IVA e dai modelli Unico degli anni precedenti

10. DOMANDA

Se **una società semplice** agricola, successivamente all'accoglimento della DOMANDA **si trasforma in "società a responsabilità limitata" o altra forma giuridica**, ma sempre in società di capitali incorre in cause di decadenza/revoca del contributo?

RISPOSTA

Nel caso in cui una società di persone, ammessa a contributo, si trasformi in una società di capitali non incorre nella revoca del contributo, solo se viene assicurato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso pubblico al paragrafo 6. Inoltre, sarà altresì necessaria la riconferma da parte di tutti i soci (compreso gli eventuali nuovi soci) dell'impegno al mantenimento dei vincoli di alienabilità e destinazione d'uso stabiliti dall'Avviso pubblico al paragrafo 20.

Punto 7.1: Periodo di ammissibilità delle spese

11. DOMANDA

Dopo la data di pubblicazione dell'Avviso è possibile effettuare spese che saranno poi oggetto di richiesta di finanziamento e sostenute comunque prima della presentazione della Istanza?

RISPOSTA

Si, è possibile effettuare acquisti dopo la pubblicazione dell'Avviso nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7.1. e 18.2, tenendo presente che il riconoscimento del contributo relativo a tali spese è subordinato all'eventuale ammissibilità della stessa.

Punto 7.2 - Congruità della spesa

12. DOMANDA

Possono essere richiesti preventivi per attrezzature o imbarcazioni o mezzi coibentati di marche diverse?

RISPOSTA

Si, possono essere anche richiesti preventivi di marche diverse purché si tratti di modelli equiparabili (ad es. per quanto riguarda i mezzi coibentati: stessa cilindrata, portata di trasporto, tipologia di modello e classe, portata della cella frigorifera, ecc.), nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7.2 dell'Avviso pubblico.

13. DOMANDA

Devono essere necessariamente richiesti tre preventivi a concessionari diversi per lo stesso mezzo?

RISPOSTA

In caso di acquisto di mezzi coibentati (stessa marca e modello) è necessario la presentazione di tre preventivi di concessionarie diverse.

Punto 7.3

lett.A2 – acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura

14. DOMANDA

Sono da considerare ammissibili, fra le attrezzature per la lavorazione del prodotto allevato, i mezzi di sollevamento (es. "muletto" elettrico e transpallet, ecc.)?

RISPOSTA

I mezzi di sollevamento, quali ad esempio "muletti" elettrici e transpallet, sono ammissibili solo se strettamente inerenti all'attività di allevamento e cioè utilizzati all'interno dell'impianto (es. a servizio di vasche di allevamento pesci) ovvero per operazioni di sbarco e imbarco del prodotto in banchina, in coerenza con le finalità della misura.

<p>15. <u>DOMANDA</u></p> <p>E' possibile acquistare attrezzature (es. selezionatore vibrante di vongole) da utilizzare esclusivamente a terra, nel punto di sbarco/lavorazione abituale?</p>	<p><u>RISPOSTA</u></p> <p>L'attrezzatura descritta risulta ammissibile solo se al servizio dell'impianto di acquacoltura di cui alla lettera A.2 del paragrafo 7.3 "Spese ammissibili". Fermo restando che la piena ammissibilità dipenderà dal progetto nel suo insieme.</p>
<p>16. <u>DOMANDA:</u></p> <p>E' ammissibile a finanziamento una draga idraulica con apertura di c. 60 (cosiddetto "ferretto da bordo")?</p>	<p><u>RISPOSTA</u></p> <p>Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Mipaaf), è intervenuto più volte con diverse comunicazioni relativamente all'impiego dell'attrezzo denominato "Idrorasca" e "Idrorasca da fondo" negli impianti di acquacoltura per la raccolta delle vongole veraci, ritenendo di consentire l'uso di tale attrezzo <i>"esclusivamente nelle aree affidate in concessione, sino alla data del 31 dicembre 2020", "in attesa di ricevere la relazione tecnica da parte dell'ente dalla medesima individuato – C.N.R. – Istituto di Scienze Marine di Ancona - volta a caratterizzare l'attrezzo in questione nonché è in fase di completamento lo studio di carattere giuridico, volto a meglio contemplare la disciplina.....e la sempre più stringente normativa comunitaria di settore"</i>.</p> <p>Considerato che, la Regione, in qualità di Organismo Intermedio per l'attuazione del Programma operativo FEAMP 2014-2020, si avvale dell'ausilio di fondi comunitari per il finanziamento della suddetta misura, deve attenersi agli orientamenti e indirizzi forniti dal Ministero che nell'ambito del programma ricopre il ruolo di Autorità di Gestione, pertanto, <i>la suindicata attrezzatura non può essere ammessa a contributo in quanto non rispetterebbe le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente ai sensi del paragrafo 7.4 dell'Avviso pubblico.</i></p>

lett. A.7 – “investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto dall’impresa, quanto tale commercio formi parte integrante dell’impresa di acquacoltura”.

17. DOMANDA

Si vorrebbe sapere se i costi relativi **alla creazione di una piattaforma e-commerce online** di vendita al dettaglio di prodotti derivanti dalla trasformazione siano ritenuti spese ammissibili nell’ambito di un’attività complementare di diversificazione del reddito?

RISPOSTA

La parte di investimento relativa alla trasformazione/confezionamento, nonché alla realizzazione di una piattaforma e-commerce riferita al prodotto trasformato, non rientrano nelle finalità della misura di cui al Gruppo A lett. b) e lett. h) dell’Avviso pubblico e conseguentemente tra le spese ammissibili.

lett. D.2: acquisto e ammodernamento di imbarcazioni di servizio asservite ad impianti di acquacoltura marina

18. DOMANDA

Sono ammessi gli interventi di ammodernamento **su imbarcazioni al servizio di impianti di mitilicoltura, immatricolate alla “V categoria”?**

RISPOSTA

Il paragrafo 7.3 dell’Avviso pubblica “spese ammissibili” al punto D.2, ammette sia l’acquisto che l’ammodernamento di imbarcazioni di servizio asservite ad impianti di acquacoltura marine iscritte nel RR.NN.MM.GG sia con licenza di pesca di V categoria, sia con licenza di navigazione per il servizio speciale ad uso conto proprio.

La mitilicoltura, infatti, rientra nella più ampia definizione del termine “acquacoltura” costituendone una specificità.

19. DOMANDA

In caso di ammodernamento di imbarcazione può il richiedente presentare **una singola istanza per ammodernare due o più imbarcazioni?**

RISPOSTA

Si, è possibile presentare una sola istanza di contributo, distinguendo chiaramente nella relazione di cui al paragrafo 9.1, lettera a), nella colonna interventi, le spese da sostenere relativamente a ciascuna imbarcazione.

Si ritiene inoltre opportuno mantenere tale distinzione anche nelle fatture di acquisto richiedendone l’emissione per ognuna delle imbarcazioni e per ognuno degli investimenti correlati (es. motore, giro d’acciaio verricello ecc.). Inoltre, se possibile, sarebbe opportuno tenere distinti anche i relativi pagamenti.

<p>20. <u>DOMANDA</u></p> <p>L'acquisto di un nuovo motore che comporta una ristrutturazione di una imbarcazione (es. da un motore entro bordo all'installazione di un motore fuoribordo), viene considerato un ammodernamento di imbarcazioni di servizio asservite a impianti di acquacoltura marine (Paragrafo 7.3 lettera D.2) o rientra fra le spese non ammissibili di cui alla lettera d) paragrafo 7.4.</p>	<p><u>RISPOSTA</u></p> <p>La spesa relativa all'acquisto e installazione di un nuovo motore rientra tra le spese ammissibili solo se finalizzata all'ammodernamento dell'imbarcazione asservita all'impianto di acquacoltura. Contrariamente, non è ammessa, la mera sostituzione del motore che non comporti spese di ammodernamento del natante, in quanto si configurerebbero come intervento di riparazione ordinaria e/o manutenzione ordinaria e/o sostituzioni.</p>
<p>21. <u>DOMANDA</u></p> <p>E' possibile acquistare una nuova imbarcazione dotata di nuove attrezzature per la sicurezza ma installare un motore fuoribordo usato perché già di proprietà dell'imprenditore?</p>	<p><u>RISPOSTA</u></p> <p>Si è possibile acquistare una nuova imbarcazione con le relative attrezzature utilizzando un motore già di proprietà che non potrà essere richiesto a contributo in quanto non ammissibile.</p>
<p><u>lett. E:</u> spese generali strettamente collegate al progetto</p> <p><u>lett. F:</u> spese tecniche</p>	
<p>22. <u>DOMANDA</u></p> <p>Si chiede se le prestazioni professionali relative al rilascio del Permesso di Costruzione per l'intervento da realizzare oggetto di richiesta di contributo possano essere ammissibili anche se liquidate prima della data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico?</p>	<p><u>RISPOSTA</u></p> <p>Non sono ammesse le spese relative a interventi avviati prima della pubblicazione dell'Avviso pubblico ovvero prima del 13/02/2020 ai sensi di quanto disposto al paragrafo 7.1.</p>

Punto 9 dell'Avviso: Documentazione richiesta per accedere al contributo

9.1 - Documentazione specifica per tutti i Gruppi:

lett.r): per gli interventi proposti nell'ambito delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente, attestazione della avvenuta presentazione (indicando il numero di protocollo in entrata dell'Ente competente) di VIA (Valutazione di impatto ambientale) ovvero di Verifica (screening);

23. DOMANDA

I progetti riferiti alla costruzione di unità di V Categoria da adibire ad impianti di acquacoltura, riferiti ad allevamenti di prodotti ittici *nella Sacca di Goro, sono soggetti alla presentazione della VIA?*

RISPOSTA

La deliberazione del Consiglio Regionale n. 570 dell'11/02/1997 – Piano regionale delle acque, individua le zone vulnerabili ai nitrati esclusivamente relative al territorio regionale e non comprende aree marine. Pertanto, i progetti riferiti ad impianti di acquacoltura nella Sacca di Goro non necessitano della documentazione prevista al paragrafo 9.1 lettera r) dell'Avviso pubblico

lett u) - “ogni altro documento ritenuto utile ad esplicitare le caratteristiche dell'intervento proposto, quali ad esempio: documentazione fotografica relativa alla situazione al momento della presentazione della Istanza

24. DOMANDA

Per **documentazione fotografica**, per un progetto che riguarda la nuova costruzione di imbarcazioni complete di motore, attrezzature per la lavorazione ecc..., si intendono i dépliant illustrativi?

RISPOSTA

La documentazione di cui alla lettera u) del paragrafo 9, non è obbligatoria bensì discrezionale. Va considerata come un'opportunità data al richiedente al fine di illustrare meglio le particolarità dell'intervento proposto.

Pertanto, se si ritiene possono essere utili indifferentemente sia le fotografie che i dépliant illustrativi.

PUNTO 9.2: Documentazione Specifica:

25. DOMANDA

Se il richiedente ha preventivamente fatto richiesta di nulla osta al rilascio della licenza, prima dell'uscita del bando, e ad oggi è già in possesso del Nulla Osta, può allegare alla DOMANDA di contributo il Nulla Osta già posseduto o è obbligato a fare una nuova richiesta di nulla osta al rilascio della licenza?

RISPOSTA

Si è sufficiente allegare il Nulla Osta già rilasciato, purché lo stesso sia ancora in corso di validità.

PUNTO 10: Dotazione Finanziaria

26. DOMANDA

Poiché nella tabella del Gruppo A al paragrafo 10 “Dotazione Finanziaria”, **non viene menzionata la lettera g)**, sono comunque da ritenersi incluse le operazioni previste da tale lettera.

RISPOSTA

Gli interventi del Gruppo A lettera g) sono inclusi nella dotazione finanziaria, per mero errore materiale la lettera in questione non è stata riportata nel paragrafo 10 “Dotazione finanziaria”.

PUNTO 15.: Modalità, tempi di realizzazione del progetto e proroghe

Punto 15.1 - “I progetti devono essere comunque ultimati e rendicontati entro e non oltre il 31/05/2021 e comunque non prima del 01/03/2021 pena la decadenza dal beneficiario del contributo”

27. DOMANDA

Poiché al Punto 15.1 dell’Avviso è previsto che “*i progetti devono essere comunque ultimati e rendicontati entro e non oltre il 31/05/2021 e comunque non prima del 01/03/2021*” significa che **il richiedente è obbligato a terminare il progetto nel periodo compreso fra il 01/03/2021 e il 31/05/2021 o può terminare il progetto anche prima del 1° marzo** (ultima fattura emessa e pagata in data antecedente al 01/03/2021)?

RISPOSTA

Non è necessario che l’ultima fattura pagata risulti successiva al 01/03/2021, l’importante è che tutte le fatture siano pagate prima della trasmissione della rendicontazione finale che non potrà avvenire prima della data del 01/03/2021

28. DOMANDA

Se **un progetto** viene avviato dopo la presentazione della Istanza di contributo **può essere ultimato prima del 1° marzo 2021?**

RISPOSTA

Il progetto può essere ultimato prima del 1° marzo 2021 ma non può essere rendicontato prima di questa data.

Il paragrafo 15.1 dell’Avviso pubblico, stabilisce i tempi di realizzazione del progetto. Nello specifico indica che i progetti devono essere ultimati e rendicontati non oltre il 31 maggio 2021 e comunque non prima del 01/03/2021, pena la decadenza del beneficio del contributo

29. DOMANDA

Al 31/05/2021 il richiedente deve essere già in possesso di Licenza di Pesca rilasciata dal Mipaaf o è sufficiente dimostrare che la documentazione necessaria per il rilascio della Licenza di pesca è stata inviata al Mipaaf?

RISPOSTA

Non è necessario essere già in possesso della licenza di pesca, è sufficiente dimostrare che la documentazione necessaria per il suo rilascio è stata inviata al Mipaaf prima della presentazione della rendicontazione.

Tuttavia, va precisato che non si potrà procedere ad effettuare il sopralluogo e conseguentemente a liquidare il contributo fino all'acquisizione, da parte di questa Amministrazione, della sopracitata licenza di pesca che verrà acquisita d'ufficio ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del D.P.R. 445/2000, come modificato con la Legge n. 183/2011.

15.4 PROROGHE

La richiesta debitamente motivata e completa del cronoprogramma aggiornato deve essere presentata entro 60 giorni antecedenti la scadenza del termine

30. DOMANDA

per termine di presentazione della richiesta di proroga si intende il 31/05/2021?

RISPOSTA

Sì, in quel contesto per "termine" si intende il 31/05/2021.